

COMUNE DI MAPELLO
provincia di Bergamo

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

E

DELLO STATUTO

DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 6 del 28/01/04
Modificato con delibera Consiglio Comunale nr. 24 del 22/03/07

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e detta disposizioni in materia di Statuto del contribuente in conformità con la legge n.212 del 27 luglio 2000.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi statali, emanate in attuazione del principio di riserva di cui all'art. 23 della Costituzione , che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 1, quali i canoni ed i proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e di servizi, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico Regolamento. Detti regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. I Regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale, alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale con sede in Roma. I Regolamenti sono resi pubblici mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali

1. Il Comune approva le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge non disponga altrimenti.

2. Le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici si intendono confermate per il periodo successivo qualora non modificate entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 5

Modalità di gestione delle entrate

1. L'amministrazione Comunale sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446.

2. L'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuati mediante:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24,25,26,28 della Legge 08 giugno 1990, nr. 142;
- b) affidamento con convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, nr. 142;
- c) affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, nr. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446;
- d) affidamento in concessione con procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, nr. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446.

3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal Funzionario Responsabile del tributo, quando previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal Responsabile dell'Ufficio e del Servizio nei rimanenti casi.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia delle entrate da parte del Comune sono responsabili delle singole entrate i Funzionari Responsabili del tributo, qualora previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio o del Servizio nominato dal Sindaco. Sono comunque responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel PEG o PRO.

2. Al Funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto Funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica

1. L'attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica delle entrate deve essere esercitata dal Comune o dal concessionario sulla base dei principi di semplificazione, di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa.

2. Il Comune, nel caso di gestione in economia o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi, dovranno istituire un apposito sportello in grado di fornire ai cittadini le informazioni ed i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei loro obblighi.

Art. 8

Accertamento con adesione delle entrate tributarie

1. Il Comune, per l'attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, nr. 218.

Art. 9

Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Per l'importo minimo dei versamenti e dei rimborsi dei tributi comunali si rimanda ad apposito Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 del 16/10/97, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 06/07/98.

Per quanto non previsto nel suddetto Regolamento i versamenti ed i rimborsi non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore a €10,33=.

Art. 10

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, gli atti di liquidazione, di rettifica e di accertamento dovranno contenere l'indicazione del giudice competente e del termine entro il quale deve essere impugnato l'atto, nonché le relative forme da osservare da parte del soggetto obbligato.

2. Nel caso di affidamento ai concessionari delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, ne. 446, legittimato a stare in giudizio è lo stesso concessionario che, in forza dell'atto di concessione, è subentrato al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 11

Sanzioni e interessi

1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del Funzionario Responsabile.

2. Per l'applicazione delle sanzioni il funzionario di cui al comma 1 del presente articolo, deve fare riferimento ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997.

3. Per le violazioni di carattere tributario, qualora ne ricorrano i presupposti si applica, a richiesta del contribuente, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. ***La misura annua degli interessi è determinata aumentando di 2,5 punti percentuali il saggio di interesse legale.***

5. ***Gli interessi verranno calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.***

Art. 12

Versamento diretto

1. Il versamento diretto da parte dei soggetti obbligati deve essere effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del Comune, adottato ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, nr. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono acconsentire ai soggetti obbligati che i versamenti siano effettuati con la più vasta gamma dei mezzi di pagamento previsti dalla vigente normativa.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, nr. 43, ovvero con quella indicata del Regio decreto 14 aprile 1910, nr. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4, dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446.

Art. 14

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio o del Servizio nominato dal Sindaco, negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune che su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) il calcolo dia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 15

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo e i singoli articoli devono menzionare l'oggetto delle disposizioni contenute. I regolamenti tributari devono essere chiari, completi, in grado di fornire ogni aspetto del rapporto tributario e disponibili facilmente per il contribuente.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 16

Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 17

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Pertanto:

- * gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento;
- * gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento;
- * il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 18

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 19

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 20

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale che non incide sul debito d'imposta.
Quanto sopra non trova applicazione nel caso di omessa denuncia oppure quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie.

Art. 21

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
Nei casi di rilevante importanza il predetto funzionario potrebbe acquisire il parere della Giunta Comunale.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione, si procederà al solo recupero dell'imposta e degli interessi..
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 22

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 23

Garante del contribuente

1 Il contribuente, o qualsiasi altro soggetto interessato, può segnalare per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento che ritenga inadeguato, al Garante del contribuente, istituito presso ogni Direzione Regionale delle Entrate e Direzione delle Entrate delle Province Autonome, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 212 del 27/07/2000 come modificato dall'art.94, commi 7 e 8, della legge 289/2002.

Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria appartenenti a categorie indicate nel summenzionato articolo di legge.

Art. 24

Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Art.25

Disposizioni transitorie e finali

1. Tale Regolamento sostituisce i precedenti Regolamenti disciplinanti la stessa materia ; per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e Statuto, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione del presente provvedimento.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamenti specifici delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali
- Art. 5 - Modalità di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 - Attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica
- Art. 8 - Accertamento con adesione delle entrate tributarie
- Art. 9 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi
- Art. 10 - Tutela giudiziaria
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Versamento diretto
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 16 - Informazione del contribuente
- Art. 17 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 18 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 19 - Tutela dell'integrità patrimoniale

Art. 20 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 21 - Interpello del contribuente

Art. 22 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Art. 23 - Garante del contribuente

Art. 24 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 - Entrata in vigore